

RISPOSTA A INTERPELLO OFFRE UNA CHIAVE DI LETTURA GRADITA ALLE IMPRESE

Comunicazioni 4.0 al Gse fino alla prima compensazione

Comunicazioni 4.0 flessibili. Sulle comunicazioni introdotte dal d.l. n. 39/2024, l'agenzia delle entrate offre una chiave di lettura inaspettata ma gradita alle imprese. Le comunicazioni sono obbligatorie e possono essere trasmesse al GSE in qualsiasi momento purché prima della fruizione dei crediti d'imposta nel mod. F24.

Con la risposta ad interpello n. 260/2024 pubblicato lo scorso 16 dicembre, l'agenzia delle entrate si è così espressa relativamente alla natura delle citate comunicazioni previste per i crediti Transizione 4.0 (sia per gli investimenti 4.0 sia per ricerca e sviluppo). Il chiarimento avviene peraltro a ridosso dell'entrata in vigore del nuovo (ennesimo) meccanismo di comunicazione introdotto dalla legge di bilancio 2025 che si applicherà agli investimenti in beni 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025. Per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, l'art. 6 del dl 39/2024 aveva introdotto l'obbligo di effettuare delle comunicazioni "obbligatorie" al GSE: sia preventive che consuntive (aggiornando le prime dopo aver ultimato l'investimento). La comunicazione consuntiva era stata introdotta, nel caso di crediti ancora non fruiti, anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024. Sin da subito si era iniziato a discutere sulla natura di queste comunicazioni, partendo dalla nozione di comunicazione "preventiva". Seguendo le regole applicabili ad altri incentivi, si riteneva che la comunicazione fosse da considerare preventiva se inviata prima dell'inizio dell'investimento ovvero, come suggerito da Assonime, entro un congruo termine dalla data dell'ordine di acquisto del bene agevolato. Seppur in assenza di un termine, la trasmissione della comunicazione preventiva sembrava obbligatoriamente richiesta entro un arco temporale circoscritto che non poteva superare quello della prima fase di avvio dell'investimento.

Dato per certo questo scenario, ci si era interrogati sulle conseguenze dell'omessa trasmissione delle comunicazioni: perdita del diritto all'incentivo o, più semplicemente, il mancato soddisfacimento di un obbligo formale, sanabile con delle comunicazioni tardive. Con la risposta all'interpello n. 260/2024, l'Agenzia delle Entrate ha adottato una linea interpretativa completamente diversa. L'Agenzia ha ritenuto che non fosse necessario

sanare l'omesso invio della comunicazione preventiva perché, ed è questa la novità, quest'ultima può essere inviata anche in un momento successivo rispetto alla data di avvio dell'investimento. L'Agenzia articola il seguente ragionamento: per le comunicazioni previste dal dl 39/2024 (i) non esiste un termine di presentazione perentorio a "pena di decadenza"; perché (ii) esse non rappresentano una condizione per la spettanza dell'incentivo, che trova il proprio presupposto solo nella realizzazione degli investimenti, nel rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina agevolativa; ma (iii) rappresentano una condizione per la concreta fruizione in compensazione dell'incentivo.

Ne consegue che le comunicazioni sono da considerare obbligatorie ma possono essere inviate al GSE in qualsiasi momento, purché prima dell'utilizzo del credito d'imposta nel mod. F24. Le comunicazioni, in altri termini, rilevano ai soli fini dell'utilizzo del credito. Fino alla data di prima compensazione, c'è sempre tempo per inviare le comunicazioni, sia quella preventiva che quella consuntiva. L'Agenzia ricorda che, al momento dell'invio, va in ogni caso mantenuto l'ordine previsto dalla norma: la comunicazione preventiva deve precedere quella consuntiva ed entrambe devono essere sempre trasmesse (la comunicazione consuntiva non sana l'omissione della preventiva). L'agenzia delle entrate ridimensiona così gli effetti del meccanismo di comunicazioni di cui al dl n. 39/2024, eliminando tutte le criticità operative inizialmente ipotizzate. Ciò che va rilevato è la poca tempestività del chiarimento. Con la risposta all'interpello n. 260, emerge ora che poteva essere gestito tutto in modo diverso e in tempi diversi. A parere dell'agenzia sarebbe addirittura possibile inviare le comunicazioni (preventive e consuntive) quasi contemporaneamente: si può trasmettere la comunicazione preventiva e un attimo dopo trasmettere quella consuntiva. Sebbene riguardi il credito d'imposta per investimenti in beni 4.0, le conclusioni raggiunte nella risposta commentata devono ritenersi valide anche per l'altro incentivo, il credito d'imposta R&S, soggetto anch'esso alle regole di comunicazione di cui al dl n. 39/2024.

Francesco Leone

© Riproduzione riservata

